



data numero di protocollo
Ufficio Stipendi Tit. VIII.7
posizione

Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari

Ai Presidenti/Direttori di Centri

Ai Presidenti/Direttori di Centri
Interuniversitari

Ai Direttori di Biblioteca di Area

Al Direttore dell'Azienda Agraria "Torre
Lama"

Al Direttore dell'Orto Botanico

Al Direttore Generale dell'A.O.U.

Al Direttore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali

Ai Capi Area

Ai Capi Ufficio

OGGETTO: Chiarimenti operativi ai fini dell'erogazione per l'anno 2024 dell'indennità di importo pari ad Euro 100,00 spettante ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e ss.mm.ii.

L'articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus, come modificato dal DL 264 del 14/11/2024, ha stabilito che sia erogata, una tantum per l'anno 2024, un'indennità (di seguito bonus) di importo pari ad euro 100,00. Il bonus, sarà erogato, insieme alla tredicesima mensilità, ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. abbiano nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
2. **abbiano almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico come prevede l'articolo 12, comma 2, del TUIR (Dpr n. 917/1986),**
3. abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Si precisa, che, ai fini del riconoscimento del bonus in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) nel corso dell'anno 2024 (sia lavoro a tempo determinato sia lavoro a tempo indeterminato), sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR.



coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata, nel quantum, in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

Con riferimento al requisito reddituale di cui al punto n. 1 dell'elenco sopra riportato, si osserva che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nel calcolo del reddito complessivo non si considera il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR), si considera, invece, la quota esente dei redditi agevolati di cui:

- all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

La scrivente Amministrazione riconoscerà il *bonus* su richiesta del lavoratore dipendente, che attesterà per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla presente, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per percepire il suddetto *bonus*.

Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso dovrà trasmettere unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le



del *quantum* spettante.

Successivamente, in sede di conguaglio fiscale si effettueranno le verifiche sulla spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulterà non spettante, si provvederà al recupero del relativo importo.

Si evidenzia, che qualora il dipendente pur avendo diritto all'indennità abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto il *bonus* dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Qualora il lavoratore **beneficiario** abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del *bonus* indebitamente ricevuto.

Si invitano, pertanto, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (Decreto Omnibus), **così come modificato dal DL 267 del 14/11/2024** a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata stipendi@pec.unina.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "Bonus" – Decreto Omnibus -, **tassativamente entro e non oltre il 25 novembre p.v.**, le eventuali certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro intercorsi nell'anno 2024 con altri enti e/o soggetti e la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** allegata alla presente Circolare, debitamente compilata, reperibile anche sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione modulistica dell'Ufficio Stipendi.

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente prot. n. 144748 del 12/11/2024.

Si precisa che le istanze già inoltrate all'Ufficio scrivente alla data della presente circolare saranno considerate valide.

Si richiede alle SS.LL. di dare la più ampia diffusione della presente circolare tra tutto il personale.

**Il Direttore Generale
Alessandro Buttà**

Area Bilancio e Finanza
Dirigente: f.to dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Stipendi
Responsabile del procedimento:
f.to dott.ssa Paola Mineri Capo dell'Ufficio
Per chiarimenti:
Dott. Armando Falco 081-2537720
Dott. Luigi Mazzarella 081-2537093
Dott.ssa. Annarita Quartuccio 081-2537610